

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 271

50° anno

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

14 novembre 2007

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro	Pagina
II <i>Comunicazioni</i>		
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA		
Commissione		
2007/C 271/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.4880 — Allianz GI/Xchanging Transaction Bank/Fondsdepot Bank) ⁽¹⁾	1
2007/C 271/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.4807 — PSA/IPH/JV) ⁽¹⁾	1
2007/C 271/03	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ⁽¹⁾	2
IV <i>Informazioni</i>		
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA		
Consiglio		
2007/C 271/04	Decisione del Consiglio, dell'8 novembre 2007, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del consiglio di direzione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro	4
Commissione		
2007/C 271/05	Tassi di cambio dell'euro	8

IT

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (<i>segue</i>)	<i>Pagina</i>
2007/C 271/06	Comunicazione della Commissione relativa alla data di entrata in vigore dei protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale tra la Comunità, l'Algeria, la Cisgiordania e la Striscia di Gaza, l'Egitto, la Giordania, l'Islanda, le Isole Færøer, Israele, il Libano, il Marocco, la Norvegia, la Siria, la Svizzera (compreso il Liechtenstein), la Tunisia e la Turchia	9

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2007/C 271/07	Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone ⁽¹⁾	11
2007/C 271/08	Aggiornamento dell'elenco dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, paragrafo 15, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) [GU C 247 del 13.10.2006, pag. 1, GU C 153 del 6.7.2007, pag. 5, GU C 182 del 4.8.2007, pag. 18]	14
2007/C 271/09	Aggiornamento dell'elenco dei valichi di frontiera di cui all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) [GU C 247 del 13.10.2006, pag. 25, GU C 153 del 6.7.2007, pag. 9]	15

V *Avvisi*

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione

2007/C 271/10	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.4948 — 3i Group/Global Garden Products) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	16
---------------	--	----



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI
DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.4880 — Allianz GI/Xchanging Transaction Bank/Fondsdepot Bank)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 271/01)

Il 27 settembre 2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32007M4880. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (<http://eur-lex.europa.eu>).

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.4807 — PSA/IPH/JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 271/02)

Il 31 ottobre 2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,
 - in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32007M4807. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (<http://eur-lex.europa.eu>).
-

**Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/C 271/03)

Data di adozione della decisione	27.6.2007
Numero dell'aiuto	N 900/06
Stato membro	Portogallo
Regione	Figueira da Foz
Titolo (e/o nome del beneficiario)	CELBI, S.A.
Base giuridica	Decreto-Lei 409/99 de 15 de Outubro — regulamenta a concessão de Benefícios Fiscais Decreto-Lei No 70-B/2000 de 5 Maio — aprova o enquadramento legal de referência para apoio directo e indirecto ás empresas
Tipo di misura	Aiuto individuale
Obiettivo	Sviluppo regionale
Forma dell'aiuto	Prestito agevolato, Agevolazione fiscale
Dotazione di bilancio	Importo totale dell'aiuto previsto: 89,93 Mio EUR
Intensità	18,60 %
Durata	1.1.2008-31.12.2017
Settore economico	Industria manifatturiera
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	API — Agência Portuguesa para o Investimento, E.P.E.
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

—

Data di adozione della decisione	13.6.2007
Numero dell'aiuto	N 156/07
Stato membro	Belgio
Regione	Vlaanderen

Titolo (e/o nome del beneficiario)	Luchtvaartmaatschappijen (te definiëren) Aanloopbijdrage voor belangrijke programma's die de promotie en ontwikkeling van de Luchthaven Antwerpen ten goede komen
Base giuridica	<ul style="list-style-type: none"> — Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen (Belgisch Staatsblad 15.08.1980), inzonderheid artikel 6, § 1, X, 7° dat bepaalt dat de Gewesten bevoegd zijn voor de „<i>uitrusting en de uitbating van de luchthavens en de openbare vliegvelden, met uitzondering van de luchthaven Brussel-Nationaal</i>” — Wet van 8 augustus 1988 tot wijziging van de wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen (Belgisch Staatsblad 13.08.1988) — Samenwerkingsakkoord van 30 november 1989 tussen de Belgische Staat die optreedt voor de Nationale Maatschappij der Luchtwegen en de Gewesten (Belgisch Staatsblad 09.03.1989) samengelezen met het Koninklijk Besluit van 5 augustus 1992 (Belgisch Staatsblad 05.08.1992) bewerkstelligen de overdracht van goederen, rechten en verplichtingen van de Nationale Maatschappij der Luchtwegen aan het Vlaamse Gewest en aan het Waalse Gewest — Besluit van de Vlaamse regering van 8 juni 1994 betreffende het financiële en materiële beheer van de diensten met afzonderlijk beheer Luchthaven Antwerpen en Luchthaven Oostende (Belgisch Staatsblad 20.10.1994) dat bepaalt dat de Luchthaven Antwerpen bevoegd is om „<i>andere tarieven voor het gebruik van de infrastructuur en de verkoopprijzen van eigen prestaties vast te leggen</i>” — Besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd door besluiten van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2004 en 23 december 2005 (Belgisch Staatsblad 04.08.2004) — Ministerieel Besluit van 1 juni 2006 houdende vaststelling van de luchthavenvergoedingen voor de luchthaven Antwerpen (Belgisch Staatsblad 13.06.2006), inzonderheid artikel 13, § 3 dat bepaalt dat „<i>voor belangrijke programma's die de promotie en ontwikkeling van de luchthaven ten goede komen, specifieke overeenkomsten kunnen gesloten worden</i>”
Tipo di misura	Regime d'aiuto
Obiettivo	Sviluppo dell'aeroporto di Anversa
Forma di sostegno	Sgravio dei costi di commercializzazione, pubblicità e installazione
Stanziamiento	4 116 279 EUR
Intensità	Massimo 30 %
Durata	1.1.2007-1.1.2010
Settore economico	Aviazione
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Dienst met Afzonderlijk Beheer Luchthaven Antwerpen
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI
DELL'UNIONE EUROPEA

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'8 novembre 2007**relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del consiglio di direzione
dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro**

(2007/C 271/04)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio, del 18 luglio 1994, relativo all'istituzione di un'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8,

visti gli elenchi di candidature presentati al Consiglio dai governi degli Stati membri,

visti gli elenchi di candidature presentati al Consiglio dal presidente del comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la protezione della salute sul luogo di lavoro, per quanto riguarda la proposta dei gruppi di membri che rappresentano le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in seno a detto comitato,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione del 3 giugno 2002 ⁽²⁾ il Consiglio ha nominato i membri titolari e i membri supplenti del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per il periodo dal 3 giugno 2002 al 2 giugno 2005.
- (2) Con decisione del 15 novembre 2004 ⁽³⁾ il Consiglio ha nominato i membri titolari e i membri supplenti che rappresentano i nuovi Stati membri.
- (3) Il consiglio di amministrazione è rimasto in carica in attesa dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1112/2005 che modifica il regolamento (CE) n. 2062/94.
- (4) In virtù del regolamento (CE) n. 1112/2005 il consiglio di amministrazione è stato sostituito da un consiglio di direzione.
- (5) Occorre nominare, per un periodo di tre anni, i membri titolari e i membri supplenti del suddetto consiglio di direzione,

⁽¹⁾ GU L 216 del 20.8.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1112/2005 (GU L 184 del 15.7.2005, pag. 5).

⁽²⁾ GU C 161 del 5.7.2002, pag. 5.

⁽³⁾ GU C 24 del 29.1.2005, pag. 2.

DECIDE:

Articolo 1

Sono nominati membri titolari e membri supplenti del consiglio di direzione dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per il periodo dall'8 novembre 2007 al 7 novembre 2010:

I. RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI

Paesi	Membri titolari	Membri supplenti
Belgio	Sig. Willy IMBRECHTS	Sig. Christian DENEVE
Bulgaria	Sig. Atanas KOLCHAKOV	Sig. Petar HADJISTOJKOV
Repubblica ceca	Sig.ra Daniela KUBÍČKOVÁ	Sig.ra Martina KAJÁNKOVÁ
Danimarca	Sig.ra Charlotte SKJOLDAGER	Sig.ra Tove LOFT
Germania	Sig. Ulrich RIESE	Sig. Kai SCHÄFER
Estonia	—	Sig.ra Egle KÄÄRATS
Irlanda	Sig. Daniel KELLY	Sig.ra Mary DORGAN
Grecia	Sig. Trifon GINALAS	Sig. Konstantinos PETINIS
Spagna	Sig. Mario GRAU-RIOS	Sig.ra Pilar CASLA-BENITO
Francia	Sig.ra Mireille JARRY	Sig. Yvan DENION
Italia	Sig.ra Lea BATTISTONI	Sig. Mario ALVINO
Cipro	Sig. Leandros NICOLAIDES	Sig. Marios KOURTELLIS
Lettonia	Sig. Renārs LŪSIS	Sig.ra Jolanta KANČA
Lituania	Sig.ra Aldona SABAITIENĖ	Sig.ra Aušra STANKIUVIENĖ
Lussemburgo	Sig. Paul WEBER	Sig. Robert HUBERTY
Ungheria	Sig. András BÉKÉS	Sig.ra Mária GROSZMANN
Malta	Sig. Mark GAUCI	Sig. Vincent ATTARD
Paesi Bassi	Sig. R. FERINGA	Sig. M.G. DEN HELD
Austria	Sig.ra Gertrud BREINDL	Sig.ra Eva-Elisabeth SZYMANSKI
Polonia	Sig.ra Danuta KORADECKA	Sig. Daniel PODGÓRSKI
Portogallo	—	—
Romania	Sig.ra Daniela MARINESCU	Sig. Dan Ion OPREA
Slovenia	Sig.ra Tatjana PETRIČEK	Sig. Jože HAUKO
Slovacchia	Sig. Miloš JANOUŠEK	Sig.ra Elena PALIKOVA
Finlandia	Sig. Mikko HURMALAINEN	Sig.ra Anna-Liisa SUNDQUIST
Svezia	Sig. Bertil REMAEUS	Sig.ra Anna-Lena HULTGÅRD SANCINI
Regno Unito	Sig.ra Elizabeth HODKINSON	Sig. Malcolm DARVILL

II. RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI LAVORATORI

Paesi	Membri titolari	Membri supplenti
Belgio	Sig. François PHILIPS	Sig. Herman FONCK
Bulgaria	Sig. Aleksandar ZAGOROV	Sig. Ivan KOKALOV
Repubblica ceca	Sig. Miroslav KOSINA	Sig. Jaroslav ZAVADIL
Danimarca	Sig. Jan KAHR FREDERIKSEN	Sig.ra Lone JACOBSEN
Germania	Sig.ra Marina SCHROEDER	Sig. Maximilian ANGERMAIER
Estonia	Sig. Argo SOON	Sig. Ülo KRISTJUHAN
Irlanda	Sig. Sylvester CRONIN	Sig. Fergus WHELAN
Grecia	Sig. Ioannis ADAMAKIS	—
Spagna	Sig. Fernando RODRIGO CENCILLO	Sig. Dionis OÑA
Francia	Sig. Gilles SEITZ	Sig. Henri FOREST
Italia	Sig.ra Cinzia FRASCHERI	Sig. Diego ALHAIQUE
Cipro	Sig. Nicos ANDREOU	Sig.ra Maria THEOCHARIDOU
Lettonia	Sig. Ziedonis ANTAPSONS	Sig. Mārtiņš PUŽULS
Lituania	—	—
Lussemburgo	Sig. Claude FORGET	Sig. Marcel GOEREND
Ungheria	Sig. Károly GYÖRGY	Sig. Pál GERGELY
Malta	Sig. Anthony CASARU	Sig. Salv SAMMUT
Paesi Bassi	Sig. Willem VAN VEELEN	Sig. Arie WOLTMEIJER
Austria	Sig.ra Julia LISCHKA	Sig.ra Karin ZIMMERMANN
Polonia	Sig.ra Anita NOWAKOWSKA	Sig.ra Iwona PAWLACZYK
Portogallo	Sig. Armando DA COSTA FARIAS	—
Romania	Sig. Adrian COJOCARU	Sig.ra Maria GHIMPĂU
Slovenia	Sig.ra Lučka BÖHM	Sig.ra Spomenka GERŽELJ
Slovacchia	Sig. Bohuslav BENDÍK	Sig. Jaroslav BOBELA
Finlandia	Sig.ra Raili PERIMÄKI	Sig. Erkki AUVINEN
Svezia	Sig. Sven BERGSTRÖM	Sig. Börje SJÖHOLM
Regno Unito	Sig. Hugh ROBERTSON	Sig.ra Liz SNAPE

III. RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI DATORI DI LAVORO

Paesi	Membri titolari	Membri supplenti
Belgio	Sig. André PELEGRIN	Sig. Ir. Kris DE MEESTER
Bulgaria	—	—
Repubblica ceca	Sig. Karel PETRŽELKA	Sig. Miroslav BURIŠIN

Paesi	Membri titolari	Membri supplenti
Danimarca	Sig. Thomas PHILBERT NIELSEN	Sig.ra Anne-Marie RØGE KRAG
Germania	Sig. Thomas HOLTSMANN	Sig. Herbert BENDER
Estonia	Sig.ra Heddi LUTTERUS	Sig. Ilmar LINK
Irlanda	Sig. Tony BRISCOE	Sig. Kevin ENRIGHT
Grecia	Sig. Pavlos KYRIAKONGONAS	Sig.ra Natascha AVLONITOU
Spagna	Sig.ra Pilar IGLESIAS VALCARCE	Sig. Pere TEIXIDÓ CAMPÁS
Francia	Sig.ra Nathalie BUET	Sig. Patrick LÉVY
Italia	—	—
Cipro	Sig. Lefteris KARYDIS	Sig.ra Christina VASILA
Lettonia	Sig.ra Liene VANCĀNE	—
Lituania	—	—
Lussemburgo	Sig. François ENGELS	—
Ungheria	Sig. Géza BOMBERA	Sig. Antal SZABADKAI
Malta	Sig. Joe DELIA	—
Paesi Bassi	Sig. Bob KONING	Sig. Mario VAN MIERLO
Austria	Sig.ra Christa SCHWENG	Sig. Heinrich BRAUNER
Polonia	Sig. Jacek MECINA	—
Portogallo	Sig. Marcelino PENA E COSTA	Sig. José COSTA TAVARES
Romania	Sig. Ovidiu NICOLESCU	Sig. Adrian IZVORANU
Slovenia	—	Sig. Igor ANTAUER
Slovacchia	—	Sig. Boris MICHALÍK
Finlandia	Sig. Jyrki HOLLMÉN	Sig. Rauno TOIVONEN
Svezia	Sig.ra Bodil MELLBLOM	—
Regno Unito	Sig.ra Janet ASHERSON	Sig. Keith SEXTON

Articolo 2

Il Consiglio nominerà in un secondo tempo i membri non ancora designati.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata, per informazione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 2007.

Per il Consiglio
Il presidente
 R. PEREIRA

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

13 novembre 2007

(2007/C 271/05)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,4607	RON	leu rumeni	3,4430
JPY	yen giapponesi	160,96	SKK	corone slovacche	32,866
DKK	corone danesi	7,4525	TRY	lire turche	1,7601
GBP	sterline inglesi	0,70470	AUD	dollari australiani	1,6294
SEK	corone svedesi	9,2805	CAD	dollari canadesi	1,3945
CHF	franchi svizzeri	1,6436	HKD	dollari di Hong Kong	11,3708
ISK	corone islandesi	88,22	NZD	dollari neozelandesi	1,9220
NOK	corone norvegesi	7,9090	SGD	dollari di Singapore	2,1159
BGN	lev bulgari	1,9558	KRW	won sudcoreani	1 342,09
CYP	sterline cipriote	0,5842	ZAR	rand sudafricani	9,8775
CZK	corone ceche	26,691	CNY	renminbi Yuan cinese	10,8581
EEK	corone estoni	15,6466	HRK	kuna croata	7,3457
HUF	fiorini ungheresi	254,27	IDR	rupia indonesiana	13 415,07
LTL	litas lituani	3,4528	MYR	ringgit malese	4,8933
LVL	lats lettoni	0,7023	PHP	peso filippino	62,788
MTL	lire maltesi	0,4293	RUB	rublo russo	35,8350
PLN	zloty polacchi	3,6445	THB	baht thailandese	46,221

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Comunicazione della Commissione relativa alla data di entrata in vigore dei protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale tra la Comunità, l'Algeria, la Cisgiordania e la Striscia di Gaza, l'Egitto, la Giordania, l'Islanda, le Isole Færøer, Israele, il Libano, il Marocco, la Norvegia, la Siria, la Svizzera (compreso il Liechtenstein), la Tunisia e la Turchia

(2007/C 271/06)

Ai fini della creazione del cumulo diagonale dell'origine tra la Comunità, l'Algeria, la Cisgiordania e la Striscia di Gaza, l'Egitto, la Giordania, l'Islanda, le Isole Færøer, Israele, il Libano, il Marocco, la Norvegia, la Siria, la Svizzera (compreso il Liechtenstein), la Tunisia e la Turchia, la Comunità e i paesi in questione si notificano reciprocamente, per il tramite della Commissione europea, le norme di origine in vigore con gli altri paesi.

La tabella seguente riassume, sulla base delle notifiche ricevute da parte dei paesi in questione, i dati relativi ai protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale e specifica la data di entrata in vigore di tale cumulo. La presente tabella sostituisce la precedente (GU C 229 del 29.9.2007).

Occorre ricordare che il cumulo può essere applicato soltanto se i paesi di fabbricazione e di destinazione finale hanno concluso accordi di libero scambio, contenenti norme di origine identiche, con tutti i paesi che partecipano all'acquisizione del carattere originario, cioè con tutti i paesi di cui sono originari i materiali utilizzati. I materiali originari di paesi che non hanno concluso accordi con i paesi di fabbricazione e di destinazione finale sono considerati non originari. Per esempi specifici si consultino le «Note esplicative riguardanti i protocolli paneuromediterranei sulle norme di origine» ⁽¹⁾.

Si ricorda inoltre che:

- la Svizzera e il Principato del Liechtenstein formano un'unione doganale,
- all'interno dello Spazio economico europeo, che comprende l'UE, l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia, la data di entrata in vigore dei protocolli è il 1° novembre 2005.

I codici ISO-Alpha 2 per i paesi elencati nella tabella sono i seguenti:

— Algeria	DZ
— Egitto	EG
— Isole Færøer	FO
— Islanda	IS
— Israele	IL
— Giordania	JO
— Libano	LB
— Liechtenstein	LI
— Marocco	MA
— Norvegia	NO
— Svizzera	CH
— Siria	SY
— Tunisia	TN
— Turchia	TR
— Cisgiordania e Striscia di Gaza	PS

⁽¹⁾ GUC 83 del 17.4.2007, pag. 1.

Data di entrata in vigore dei protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale nella zona paneuromediterranea

	EU	DZ	CH (EFTA)	EG	FO	IL	IS (EFTA)	JO	LB	LI (EFTA)	MA	NO (EFTA)	PS	SY	TN	TR
EU		1.11.2007	1.1.2006	1.3.2006	1.12.2005	1.1.2006	1.1.2006	1.7.2006		1.1.2006	1.12.2005	1.1.2006			1.8.2006	(¹)
DZ	1.11.2007															
CH (EFTA)	1.1.2006			1.8.2007	1.1.2006	1.7.2005	1.8.2005	17.7.2007	1.1.2007		1.3.2005	1.8.2005			1.6.2005	
EG	1.3.2006		1.8.2007				1.8.2007	6.7.2006		1.8.2007	6.7.2006	1.8.2007			6.7.2006	1.3.2007
FO	1.12.2005		1.1.2006				1.11.2005			1.1.2006		1.12.2005				
IL	1.1.2006		1.7.2005				1.7.2005	9.2.2006		1.7.2005		1.7.2005				1.3.2006
IS (EFTA)	1.1.2006		1.8.2005	1.8.2007	1.11.2005	1.7.2005		17.7.2007	1.1.2007	1.8.2005	1.3.2005	1.8.2005			1.3.2006	
JO	1.7.2006		17.7.2007	6.7.2006		9.2.2006	17.7.2007			17.7.2007	6.7.2006	17.7.2007			6.7.2006	
LB			1.1.2007				1.1.2007			1.1.2007		1.1.2007				
LI (EFTA)	1.1.2006			1.8.2007	1.1.2006	1.7.2005	1.8.2005	17.7.2007	1.1.2007		1.3.2005	1.8.2005			1.6.2005	
MA	1.12.2005		1.3.2005	6.7.2006			1.3.2005	6.7.2006		1.3.2005		1.3.2005			6.7.2006	1.1.2006
NO (EFTA)	1.1.2006		1.8.2005	1.8.2007	1.12.2005	1.7.2005	1.8.2005	17.7.2007	1.1.2007	1.8.2005	1.3.2005				1.8.2005	
PS																
SY																
TN	1.8.2006		1.6.2005	6.7.2006			1.3.2006	6.7.2006		1.6.2005	6.7.2006	1.8.2005				1.7.2005
TR	(¹)			1.3.2007		1.3.2006					1.1.2006				1.7.2005	

(¹) Per i prodotti che rientrano nell'unione doganale CE-Turchia, la data di applicazione è il 27 luglio 2006.
 Per i prodotti agricoli, la data di applicazione è il 1° gennaio 2007.
 Per i prodotti carbosiderurgici, non è ancora possibile applicare il cumulo diagonale.

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva)

(2007/C 271/07)

OEN (1)	Riferimento e titolo della norma armonizzata (Documento di riferimento)	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita (Nota 1)
CEN	EN 1709:2004 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone — Prove, manutenzione, controlli di esercizio	—	
CEN	EN 1908:2004 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone — Dispositivi di tensione	—	
CEN	EN 1909:2004 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone — Recupero e salvataggio	—	
CEN	EN 12385-8:2002 Funi di acciaio — Sicurezza — Parte 8: Funi traenti e portanti traenti a trefoli per installazioni destinate al trasporto di persone	—	
CEN	EN 12385-9:2002 Funi di acciaio — Sicurezza — Parte 9: Funi chiuse portanti per installazioni destinate al trasporto di persone	—	
CEN	EN 12397:2004 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone — Esercizio	—	
CEN	EN 12927-1:2004 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone — Funi — Parte 1: Criteri di selezione delle funi e loro attacchi di estremità	—	
CEN	EN 12927-2:2004 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone — Funi — Parte 2: Coefficienti di sicurezza	—	
CEN	EN 12927-3:2004 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone — Funi — Parte 3: Specifiche per le impalmature su funi traenti, portanti-traenti e di traino a 6 trefoli	—	
CEN	EN 12927-4:2004 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone — Funi — Parte 4: Attacchi di estremità	—	

OEN ⁽¹⁾	Riferimento e titolo della norma armonizzata (Documento di riferimento)	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita (Nota 1)
CEN	EN 12927-5:2004 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone — Funi — Parte 5: Immagazzinamento, trasporto, messa in opera e messa in tensione	—	
CEN	EN 12927-6:2004 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone — Funi — Parte 6: Criteri di dismissione	—	
CEN	EN 12927-7:2004 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone — Funi — Parte 7: Controllo, riparazione e manutenzione	—	
CEN	EN 12927-8:2004 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone — Funi — Parte 8: Controllo magneto-induttivo delle funi (MRT)	—	
CEN	EN 12929-1:2004 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone — Disposizioni generali — Parte 1: Requisiti applicabili a tutte le tipologie di impianti	—	
CEN	EN 12929-2:2004 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone — Disposizioni generali — Parte 2: Requisiti addizionali per le funivie bifune a va e vieni con vetture senza freni sul carrello	—	
CEN	EN 12930:2004 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone — Calcoli	—	
CEN	EN 13107:2004 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone — Opere di ingegneria civile	—	
CEN	EN 13223:2004 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone — Argani ed altri dispositivi meccanici	—	
CEN	EN 13243:2004 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone — Apparecchiature elettriche ad esclusione di quelle per gli argani	—	
	EN 13243:2004/AC:2005		
CEN	EN 13796-1:2005 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone — Veicoli — Parte 1: Attacchi, carrelli, freni sul veicolo, cabine, seggiola, vetture, veicoli di manutenzione, dispositivi di traino	—	
	EN 13796-1:2005/AC:2007		
CEN	EN 13796-2:2005 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone — Veicoli — Parte 2: Prove di resistenza allo slittamento degli attacchi	—	
CEN	EN 13796-3:2005 Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone — Veicoli — Parte 3: Prove a fatica	—	

⁽¹⁾ OEN: Organismo europeo di normalizzazione:

— CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, tel. (32-2) 550 08 11, fax (32-2) 550 08 19 (<http://www.cen.eu>)

— CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Bruxelles, tel. (32-2) 519 68 71, fax (32-2) 519 69 19 (<http://www.cenelec.org>)

— ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel. (33) 492 94 42 00, fax (33) 493 65 47 16 (<http://www.etsi.org>)

- Nota 1 In genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow»), fissata dall'organismo europeo di normalizzazione, ma è bene richiamare l'attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.
- Nota 3 In caso di modifiche, la Norma cui si fa riferimento è la EN CCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita (colonna 4) perciò consiste nella EN CCCC:YYYY e nelle sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva.

Avvertenza:

- Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso gli organismi europei di normalizzazione o presso gli organismi nazionali di normalizzazione il cui l'elenco figura in annesso alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ modificata dalla direttiva 98/48/CE ⁽²⁾.
- La pubblicazione dei riferimenti nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue della Comunità.
- Questa lista sostituisce tutte le precedenti liste pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. La Commissione assicura l'aggiornamento della presente lista.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito Europa, al seguente indirizzo:

<http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/>

⁽¹⁾ GUL 204 del 21.7.1998, pag. 37.

⁽²⁾ GUL 217 del 5.8.1998, pag. 18.

Aggiornamento dell'elenco dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, paragrafo 15, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) [GU C 247 del 13.10.2006, pag. 1, GU C 153 del 6.7.2007, pag. 5, GU C 182 del 4.8.2007, pag. 18]

(2007/C 271/08)

La pubblicazione dell'elenco dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, paragrafo 15, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) ⁽¹⁾ si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 34 del codice frontiere Schengen.

Oltre alle pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale, sul sito web della Direzione generale della Giustizia, della libertà e della sicurezza è possibile consultare un aggiornamento mensile.

ESTONIA

Sostituisce l'elenco pubblicato nella GU C 247 del 13.10.2006

Documenti che conferiscono il diritto di soggiorno:

- 1) carta d'identità;
- 2) sticker per il permesso di soggiorno (apposto sul documento di viaggio rilasciato dall'Estonia o da un altro paese).

1. La carta d'identità rilasciata ad un cittadino di paesi terzi può riportare le seguenti diciture:

- permesso di soggiorno temporaneo valido fino a gg.mm.aa/tähtajaline elamisluba kehtivusega kuni pp.kk.aa,
- soggiornante di lungo periodo CE/pikaajaline elanik EÜ,
- *permesso di soggiorno permanente/alaline elamisluba — rilasciato fino al 31 maggio 2006.*

La carta d'identità non è un documento valido per l'espatrio. A tal fine, la carta d'identità dev'essere presentata insieme a un passaporto valido.

2. Lo sticker per il permesso di soggiorno può riportare le seguenti diciture:

- permesso di soggiorno temporaneo/tähtajaline elamisluba,
- soggiornante di lungo periodo CE/pikaajaline elanik EÜ,
- *permesso di soggiorno permanente/alaline elamisluba — rilasciato fino al 31 maggio 2006.*

Il permesso di soggiorno può essere:

- temporaneo (con periodo di validità massima di cinque anni), oppure
- permanente.

Tutte le diciture, tranne quelle riguardanti il permesso di soggiorno permanente, figurano in lingua inglese.

⁽¹⁾ GUL 105 del 13.4.2006, pag. 1.

Aggiornamento dell'elenco dei valichi di frontiera di cui all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) [GU C 247 del 13.10.2006, pag. 25, GU C 153 del 6.7.2007, pag. 9]

(2007/C 271/09)

La pubblicazione dell'elenco dei valichi di frontiera di cui all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 34 del codice frontiere Schengen.

Oltre alle pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale, sul sito web della Direzione generale della Giustizia, della libertà e della sicurezza è possibile consultare un aggiornamento mensile.

SPAGNA

Frontiere marittime

Nuovo valico di frontiera marittima:

Puerto del Rosario (Fuerteventura).

NORVEGIA

Frontiere aeree

Nuovo valico di frontiera aerea (aperto il 1° ottobre 2007):

Moss Lufthavn Rygge.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso COMP/M.4948 — 3i Group/Global Garden Products)****Caso ammissibile alla procedura semplificata****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2007/C 271/10)

1. In data 31 ottobre 2007 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa 3i Group plc («3i Group», Regno Unito) acquisisce ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio il controllo dell'insieme di impresa Global Garden Products B, S.à r.l. («Global Garden Products», Lussemburgo) mediante l'acquisto di azioni o quote.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
 - per 3i Group: investire, assicurare consulenza circa la gestione dei fondi di investimento e gestire investimenti per conto del cliente,
 - per Global Garden Products: produzione e vendita di diversi articoli di giardinaggio motorizzato e equipaggiamento per uso domestico e professionale.
3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la transazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.4948 — 3i Group/Global Garden Products, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GUC 56 del 5.3.2005, pag. 32.